

# COMUNE DI TRECENTA

## Provincia di Rovigo

### **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Adottato con Del. C.C. n° 42 del 29.09.1995  
Modificato con Del. C.C. n° 14 del 29.02.2000  
Modificato con Del. C.C. n. 43 del 28.09.2001  
Modificato con Del. C.C. n. 9 del 10.03.2003  
Modificato con Del. C.C. n. 6 del 30.03.2004  
Modificato con del C.C. n. 11 del 29.04.2004  
Modificato con del C.C. n. 5 del 30.01.2006  
Modificato con del C.C. n. 5 del 28.02.2007

**Modificato con delibera C.C. 8 del 22.03.2010**

## **ART.1**

### **Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli ad essi assimilati, ai sensi dell'art.39 della legge 22.02.1994 n.146, svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **ART.2**

### **Servizio di igiene ambientale**

1. Il servizio di igiene ambientale è disciplinato per tutto quanto non previsto dal precedente regolamento, dal D.P.R. n.915/1982 e dal D.Lgs. n.507/1993 nonché da ogni altra norma vigente in materia.

## **ART.3**

### **Presupposto della tariffa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e, comunque, reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e da quello di nettezza urbana.  
Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso ai fabbricati medesimi.
2. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 1 si fa riferimento a quanto disposto dall'art.39, comma 1, lett. a) del vigente T.U. delle imposte dirette.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
4. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa seppure nella misura ridotta di cui al successivo art.8 anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

## **ART.4**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art.3 ovvero occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione od affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1 e coloro che con tale soggetto usano in comune

i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in fase del procedimento tributario in funzione di garanzia nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto, di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti, nei riguardi del Comune, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

## **ART.5**

### **Esclusioni dal pagamento della tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
  - a) i locali destinati a centrali termiche, vani tecnologici quali cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a ml. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) (abrogato)
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) unità immobiliari in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tale stato deve essere dichiarato dal contribuente con autocertificazione ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e sue successive modifiche, il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante sopralluoghi effettuati dal personale abilitato e/o da altra documentazione. Contestualmente nelle stesse unità immobiliari non devono risultare residenze anagrafiche di sorta.
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla richiesta.
  - g) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civile abitazione o ad essi pertinenziali;
  - h) aree scoperte pertinenziali o accessorie adibite a verde
  - i) in deroga al precedente punto e) sono esenti i locali condotti da soggetti ricoverati presso case di riposo a condizione che venga rilasciata certificazione della struttura attestante il ricovero e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi delle norme vigenti, da parte del conduttore e/o proprietario dell'immobile adibito ad uso abitazione e sue pertinenze, attestante che lo stesso è sfitto e disabitato e per il solo periodo del ricovero;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono, altresì, esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi riguardanti Organi di Stati esteri;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, l'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali a fianco di ciascuna indicata, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:
  - a) officine meccaniche: riduzione del 60%;
  - b) laboratori artigianali: riduzione del 60%;
  - c) autocarrozzerie: riduzione del 60%;
  - d) tipografie artigiane: riduzione del 40%;
  - e) lavanderie: riduzione del 40%;
  - f) studi dentistici: riduzione del 30%;
  - g) distributori di carburanti: riduzione del 30%.
6. La riduzione richiesta ai sensi del precedente comma 5 avrà decorrenza, qualora spettante, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della medesima.

## **ART.6**

### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa, a norma del comma 1 dell'art.65 del D.Lgs. n.507/1993, è commisurata alle quantità ed alle qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili, nonché al costo dello smaltimento in base ai criteri di determinazione descritti nell'allegato "A".
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di civili abitazioni sono soggette alla tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed alla superficie utilizzata.

## **ART.7**

### **Tariffe**

1. **L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto dei limiti di legge.**
2. **Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro la data stabilita dalle previsioni della normativa vigente tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree ; in caso di mancata deliberazione nei termini previsti le tariffe vigenti si intendono prorogate per l'anno in corso**
3. **Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.**

4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi od ai fini del riequilibrio tariffario di cui al comma 4 dell'art.79 del D.Lgs. n.507/1993, non è soggetta al termine di decadenza di cui al precedente comma 2.
5. Al fine del rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.507/1993, la deliberazione tariffaria deve indicare:
  - a) i costi consuntivi e preventivi desumibili dal Piano Finanziario approvato ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 27.4.99 N. 158;
  - b) la condizione finanziaria del Comune;
  - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
  - d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria;
6. Se, in sede di controllo dei Regolamenti e delle deliberazioni tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
  - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
  - b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta emettendo i relativi ruoli suppletivi;
  - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo articolo del presente Regolamento.

## **ART.8**

### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui lo svolgimento del servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di una zona non rientrante in quella perimetrata evidenziata dalle allegate planimetrie quando detto servizio è attuato.

## **ART.9**

### **Parti comuni del condominio**

Le parti comuni del condominio, di cui all'art 1117 del Codice Civile, sono escluse dalla tassazione; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

## **ART.10**

### **Classi di contribuzioni**

1. Fino all'entrata in vigore della "tariffa" per il servizio di smaltimento rifiuti prevista dal D.Lgs. n.22/1997, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani si applica, ai sensi del D.Lgs. n.507/1993, secondo le seguenti categorie:

#### **- UTENZE DOMESTICHE**

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata e condotta e sono divise in sei categorie :

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare di oltre cinque componenti

Per le abitazioni utilizzate da non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di tre componenti. Si fa salva l'applicazione delle riduzioni prevista al successivo art.12 nei casi in cui ricorrono le condizioni.

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

**I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della delle specificità della realtà socio economica del Comune e in considerazione della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee e sono così suddivisi:**

- 1) Musei , Biblioteche, Associazioni, Luoghi di culto,sedi di partito,uffici pubblici**
- 2) Cinematografi e teatri**
- 3) Campeggi, distributori carburanti,banchi di vendita all'aperto, aree scoperte uso privato che non costituiscono pertinenza e/o accessorio di locali assoggettati a tassa**
- 4) Esposizioni, autosaloni**
- 5) Alberghi con ristorante**
- 6) Alberghi senza ristorante**
- 7) Agriturismi**
- 8) Case di cura e riposo**
- 9) Ospedali**
- 10) Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori**
- 11) Banche ed istituti di credito**
- 12) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli**
- 13) Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze**
- 14) Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchiere)**
- 15) Carrozzeria,autofficina,elettrauto**
- 16) Attività industriali con capannoni di produzione**
- 17) Attività artigianali di produzione di beni specifici**
- 18) Depositi e magazzini**
- 19) Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, mense e convitti**
- 20) Bar, caffè, pasticcerie**
- 21) Supermercato, pane,pasta,macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari**
- 22) Plurilicenze alimentari e/o miste**
- 23) Ortofrutta, pescherie,fiori e piante**
- 24) Discoteche, night club**

**In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente articolo, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti**

## **ART.11 Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) i locali adibiti ad uffici e servizi comunali con le relative aree di pertinenza;
  - b) i locali adibiti ad uffici e servizi pubblici non comunali con le relative aree di pertinenza quando il Comune sia tenuto per legge alla loro fornitura, manutenzione e pulizia;
  - c) gli edifici adibiti a culto pubblico, anche di confessioni diverse dalla cattolica, purché abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con le relative

- aree di pertinenza ma con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione o a convento;
- d) famiglie i cui componenti usufruiscano di un reddito annuo pro-capite non superiore a € 6.000.000 (sei milioni);
  - e) famiglie che usufruiscano, sotto qualunque forma, di contributi in via continuativa da parte dell'Amministrazione Comunale, strettamente per esigenze di indigenza;
  - f) enti ed associazioni legalmente riconosciuti, non a scopo di lucro, che svolgano attività di beneficenza, solidarietà ed assistenza sociale anche quando rientrino nei casi di cui al successivo art.14.
  - g)

## **ART.12**

### **Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 30% nel caso di:
  - a) nucleo familiare, anche composto da una sola unità, che percepisca un reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F.-fino al valore di due pensioni minime, riferito ai redditi dell'anno precedente quello per cui la richiesta di riduzione viene presentata;
  - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi dell'anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività svolta;
  - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando, altresì, espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - d) utenti che, trovandosi nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedono od abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
2. La tariffa è ridotta del 20% per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2 del D.Lgs. n.507/1993. I richiedenti dovranno produrre:
  - il contratto con la ditta che effettua il servizio;
  - l'iscrizione all'albo smaltitori della ditta incaricata a tale servizio;
  - le fatture di pagamento dell'ultimo anno.
3. La tassa è, inoltre, ridotta del 50% relativamente ai locali delle Istituzioni scolastiche, pubbliche e private.
4. La tassa è dovuta con una riduzione del 20 % per le abitazioni occupate da famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, riferito ai redditi dell'anno precedente quello per cui la richiesta di riduzione viene presentata;
5. la tariffa è ridotta del 20% per i coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

## **ART 12 BIS**

### **- Compostaggio domestico-**

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento in discarica di rifiuti il Comune favorisce il corretto compostaggio domestico degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erbe-fiori-ramaglie-verdure e simili) mediante appositi impianti adatti a produrre il compostaggio domestico, applicando una riduzione sulla tassa nella misura del 12%
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di gestione dei rifiuti di questo Comune.
3. A tal fine gli utenti dovranno presentare dal 01.10 ed entro il termine perentorio del 30.11 dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune compilando il prescritto modulo predisposto dall' Ufficio Tributi. Solamente per l'anno 2004 il termine del 30.11.2003 è spostato al 15.04.2004, fermo restando la decorrenza della riduzione dal 01.01.2004.
4. La riduzione verrà concessa ad esito favorevole dell'istanza presentata. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste . Per tale riduzione gli utenti sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, i sopralluoghi del personale del Comune per accertare l'attività continuativa e corretta del compostaggio domestico .
5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda e fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno.
6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art 76 del D.Lgs n. 507/93.

## **ART.13**

### **Limite di riduzione tariffaria**

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione tariffaria applicata non può superare il 60% della stessa.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, anche tramite autocertificazione e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda degli interessati, intesa ad ottenere le riduzioni di cui all'art.12, deve pervenire entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno per il quale vengono richieste oppure, se presentate oltre tale termine e qualora spettanti, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art.67, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle tariffe ordinarie e quello iscritto a ruolo al netto di qualsiasi addizionale od accessorio.

## **ART.14**

### **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche se ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente

3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti o, in caso di mancata corrispondenza, recante voci di uso assimilabili per attitudini qualitative e quantitative, diviso per 365 e maggiorato del 30%.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo s'intende assolto con il pagamento della tassa effettuato contestualmente a quello della T.O.S.A.P. con il modulo dello spettacolo viaggiante.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera, le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante.
6. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che comportino il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata con bollettino di conto corrente postale a favore della Tesoreria Comunale. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

## **ART.15**

### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. n.507/1993, presentare denuncia al Comune entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, entro il 20 gennaio di ciascun anno, di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree della struttura. La denuncia deve contenere:
  - l'esatta ubicazione dell'immobile;
  - la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate;
  - la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  - gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare:
    - per le persone fisiche il cognome ed il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita ed il domicilio di tutti i coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
    - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o l'esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei legali rappresentanti;
  - l'indicazione dei locali e delle aree non tassabili ed il motivo della loro non tassabilità al fine di consentire i necessari controlli;
  - la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata il giorno indicato dal timbro postale.

## **ART.16**

### **Decorrenza della tassa**

1. La tassa, ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. n.507/1993, è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio tributi comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante,
5. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale previa ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Lo sgravio o il rimborso è disposto dall'ufficio comunale per importi superiori a £ 20.000.
6. L'Ufficio tributi, allo scopo di evitare procedure di contenzioso, dove ritenga doveroso, applica autotutela amministrativa, sgravando od annullando tasse emesse a carico di soggetti non tenuti al versamento dell'importo esatto.

## **ART.17**

### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. n.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del decreto stesso.
2. L'Ufficio tributi desume dall'Anagrafe dei residenti e dalle comunicazioni di cessione dei fabbricati di cui all'art 12 della legge n. 191/1978, i nominativi per l'iscrizione d'ufficio e la formazione di atti di accertamento;
3. L'Ufficio tributi può desumere i dati della superficie dei locali e degli accessori da banche dati a sua disposizione, quali quella IC.I. e quella N.C.E.U o qualsiasi altro elemento derivante da pratiche edilizie, recanti i dati dei medesimi locali in metri quadrati;
4. In assenza di dati contenuti nell'archivio storico o in altri archivi anche cartacei di cui sopra, ovvero non desumibili con certezza dai documenti in possesso dell'Uff. Tecnico Comunale, l'Ufficio Tributi applica una tassazione presuntiva;

## **ART.18**

### **Sanzioni**

1. Per le violazioni commesse si applicano le sanzioni previste dall'art 76 del D.Lgs. n. 507/93, così come modificato dall'art 12. del D.Lgs n. 473/1997 e successive modifiche .

## **ART.19**

### **Accertamento, riscossioni e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli artt.71 e 72 del D.Lgs. n.507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli Organi previsti dal D.Lgs. n.546/1992, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28.01.31988, n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.638 e successive modificazioni.

## **ART.20**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le norme del presente Regolamento sono operative dalle date indicate dall'art.79 del D.Lgs. n.507/1993.
2. E' fatta salva l'applicazione, in via transitoria, delle previgenti norme come previsto dagli artt.79 ed 80 del D.Lgs. n.507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

## **ART.21**

### **Modificazione ed abrogazione del presente Regolamento**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, oltre all'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento sono deliberate del Consiglio Comunale. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di adozione di un valido provvedimento sostitutivo.

## **ART.22**

### **Richiamo normativo**

Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART.23**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa deliberazione consiliare d'approvazione.